



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 112 del 28 luglio 2025

**Oggetto: LUCCA VETRI s.r.l. - Affidamento diretto per lavori di foratura vetri su alcune finestre dell'edificio denominato "Palazzo Pretorio" in Lucca.
CIG: B7CB48433D.**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante *"Norme in materia ambientale"* e in particolare la parte terza del medesimo, recante *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata *"Autorità di bacino"*, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*;
- al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici del fiume Arno, del fiume Serchio, del fiume Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO l'art. 170 e 175 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui *"il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il d.p.c.m. 4 aprile 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 maggio 2018 con il n. 1137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'articolo 63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016"*;

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 26 febbraio 2018;

VISTO il combinato disposto di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il *"Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici delle Autorità di bacino distrettuali"*, adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 16 del 18 novembre 2019, approvato con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 203 del 24 maggio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 25 luglio 2022 con il n. 2204;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 1 del 14 gennaio 2024 con cui, in relazione alla dotazione organica del personale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, si provvedeva:



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- ad approvare l'articolazione interna, il relativo organigramma e il funzionigramma, necessari a dare attuazione al modello organizzativo dell'Autorità nelle sedi di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. 4 aprile 2018;

- ad approvare il nuovo assetto organizzativo dell'Autorità, distinto in sei aree di livello dirigenziale non generale, nonché in un settore (Sistema Informativo Territoriale) anch'esso di livello dirigenziale non generale, cui compete la responsabilità delle funzioni e delle competenze riportate nell'organigramma allegato al detto decreto e quale parte integrante dello stesso;

- ad istituire posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità, anche implicanti iscrizione ad albi professionali e per le quali è attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa;

- a confermare le disposizioni di cui al precedente decreto del Segretario Generale n. 21 del 25 marzo 2019, unitamente a tutti gli atti susseguenti emanati in attuazione del medesimo;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 51 del 6 maggio 2022 con cui è stato conferito al dott. Giacomo Lovecchio l'incarico di funzioni dirigenziali dell'Area Amministrativa dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO, il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, rubricato "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTO il "Regolamento di amministrazione e contabilità" dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 17/2019, ai sensi dell'articolo 63, comma 6, lett. g) del d.lgs. n. 152/2006, e approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 53 del 1° febbraio 2021;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'articolo 50, comma 1 lett. b) a mente del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO altresì l'articolo 62, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 secondo cui *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*;

VISTO in particolare che il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce:

- all'articolo 19, comma 3, che *“Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.”*;

- all'articolo 22, comma 1 che *“L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25”* e al comma 2, che *“Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:*

a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico; e) la presentazione delle offerte f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.”;

- all'articolo 25 comma 1 che *“Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”*;

- all'articolo 25, comma 2, che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.”;

VISTO l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., relativo l'approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione mediante le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ed in particolare il comma 3 che dispone che *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.”*

VISTO l'articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. possono ricorrere alle convenzioni di cui sopra e alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

CONSIDERATO che, si rende necessario provvedere ad effettuare fori per condizionatori portatili su n. 5 finestre dell'edificio denominato Palazzo Pretorio in Lucca;

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 7022/2025 del 17 luglio 2025 inviata mediante piattaforma telematica alla ditta Lucca Vetri s.r.l., con sede di Picciorana 281/G, Lucca, codice fiscale e partita iva 02337070466, iscritta all'albo dei fornitori dell'Autorità;

VISTO il preventivo prot. n. 7071/2025 del 18 luglio 2025 ricevuto mediante piattaforma telematica con il quale la ditta Lucca Vetri s.r.l. con sede in Via di Picciorana 281/G, Lucca, codice fiscale e partita iva 02337070466 chiede, per la realizzazione di fori per condizionatori portatili a n. 5 finestre del Palazzo Pretorio, sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, l'importo di euro 963,80 IVA inclusa;

RITENUTO opportuno procedere all'impegno della somma necessaria al pagamento del servizio in oggetto;

VISTA la disponibilità delle somme sul cap. 4130.0 del Bilancio di Previsione 2025 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTA la normativa in materia di tracciabilità dei Flussi Finanziari e in particolare la legge n. 136 del 2010, il D.L. n. 187 del 2010 e la relativa legge di conversione n. 217 del 2010; Tutto ciò visto e considerato,

DETERMINA

- 1 - di affidare, per i motivi di cui alle premesse, alla ditta Lucca Vetri s.r.l. con sede in Via di Picciorana 281/G, Lucca, codice fiscale e partita iva 02337070466, la realizzazione di fori per condizionatori portatili a n. 5 finestre del Palazzo Pretorio, sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, l'importo di euro 963,80 IVA inclusa
- 2 - di impegnare per l'affidamento di cui al punto 1 la somma complessiva di euro 963,80 IVA inclusa sul capitolo 4130.0 in conto competenza del bilancio di previsione per l'esercizio 2025;
- 3 - di trasmettere la presente agli Uffici dell'Ente per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE

Dott. Giacomo Lovecchio

Il Dirigente amministrativo attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

L'impegno contabile è stato registrato:

sul cap. 4130.0 del bilancio dell'Ente, esercizio finanziario 2025 con il n. 283

Il Dirigente amministrativo

(Dott. Giacomo Lovecchio)